

(N. 1149)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1950 (V. Stampato N. 709)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 LUGLIO 1950

Riordinamento dei giudizi di Assise.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 1.

(Istituzione dei Tribunali di assise).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituiti uno o più Tribunali di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.

Art. 2.

(Istituzione delle Corti di assise).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dai Tribunali di assise.

Art. 3.

(Composizione dei Tribunali di assise).

Il Tribunale di assise è composto:

- a) di un consigliere di Corte di appello che lo presiede;
- b) di un giudice;
- c) di cinque giudici popolari.

Art. 4.

(*Composizione della Corte di assise*).

La Corte di assise è composta:

- a) di un consigliere di Corte di cassazione che la presiede;
- b) di due consiglieri di Corte di appello;
- c) di sei giudici popolari.

Art. 5.

(*Carattere unitario del collegio giudicante*).

Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Art. 6.

(*Sedi dei Tribunali e delle Corti di assise e numero dei giudici popolari*).

Il numero dei Tribunali di assise, quello delle Corti di assise, le loro rispettive sedi e circoscrizioni, e il numero dei giudici popolari per ciascun Tribunale di assise e per ciascuna Corte di assise sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 7.

(*Convocazione dei Tribunali e delle Corti di assise*).

Il Tribunale di assise e la Corte di assise sono convocati nella sede stabilita col decreto indicato nell'articolo precedente.

Il primo presidente della Corte di appello può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto.

Art. 8.

(*Nomina dei magistrati dei Tribunali e delle Corti di assise*).

Il presidente e gli altri magistrati che compongono i Tribunali e le Corti di assise sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Tribunali di assise o più Corti di assise compresi nel distretto della Corte di appello.

Con lo stesso decreto sono nominati altresì un presidente e un magistrato supplenti per ogni Tribunale e Corte di assise.

Quando anche i magistrati supplenti dei Tribunali e delle Corti di assise mancano o sono impediti, vengono sostituiti con decreto motivato del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la Corte stessa.

Art. 9.

(*Requisiti dei giudici popolari dei Tribunali di assise*).

Possono assumere l'ufficio di giudice popolare nei Tribunali di assise coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni;
- d) titolo finale di studi secondari superiori.

Art. 10.

(*Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise*).

I giudici popolari delle Corti di assise, oltre i requisiti stabilite nell'articolo precedente, devono avere conseguito una laurea rilasciata da una Università oppure da un Istituto superiore governativo, libero o pareggiato.

Art. 11.

(*Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare*).

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

I giudici popolari dei Tribunali e delle Corti di assise, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenzae nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

Art. 12.

(*Incompatibilità con l'ufficio popolare*).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari

in attività di servizio, appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;

c) gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi e gli esercenti il patrocinio legale avanti le preture;

d) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

CAPO II.

PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEI GIUDICI POPOLARI

Art. 13.

*(Formazione degli elenchi comunali
dei giudici popolari)*

In ogni comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nei Tribunali e nelle Corti di assise.

Qualora l'amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una commissione composta del commissario governativo e di due cittadini nominati dal pretore.

Art. 14.

*(Invito ad iscriversi negli elenchi
dei giudici popolari).*

Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun comune entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge invita con pubblico manifesto tutti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Tribunale o di Corte di assise.

Art. 15.

(Accertamenti della Commissione comunale).

Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente.

Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modificazioni.

Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento nella cui circoscrizione il comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento.

Art. 16.

*(Formazione della Commissione mandamentale
e operazioni ad essa demandate).*

Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il pretore convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata da tutti i sindaci dei comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o più comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi.

La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accetta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:

a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nei Tribunali di assise;

b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise.

Art. 17.

(Pubblicazione degli elenchi e reclami).

Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal pretore e

resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella cancelleria della pretura.

Art. 18.

(Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Tribunale di assise e di Corte di assise).

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il pretore trasmette gli elenchi dei giudici popolari di Tribunale d'assise e di Corte d'assise, i verbali ed i reclami rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello.

Il presidente, ricevuti gli elenchi, il verbale ed i reclami, sentito il procuratore della Repubblica, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1° rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2° decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

3° forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Tribunale d'assise e rispettivamente di Corte di assise secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4° approva gli albi con decreto.

Art. 19

(Pubblicazione degli albi e reclami).

Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente, unitamente ai decreti che li approvano

sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Nel termine di cui al 2° comma dell'articolo 17, ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.

Il ricorso è depositato nella cancelleria della pretura, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello

Art. 20.

*(Decisioni della Corte di appello.
Ricorso in cassazione).*

La Corte di appello, previa comunicazione alla parte, decide con sentenza in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il pubblico ministero, che conclude oralmente.

La sentenza è comunicata a cura della cancelleria, entro dieci giorni, alle parti interessate, al pubblico ministero e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello, ovvero, se si tratta dell'albo di un Tribunale d'assise, del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise. Il presidente, qualora occorra, rettifica gli albi in conformità alla decisione.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'interessati e del pubblico ministero. Il ricorso è deciso in via d'urgenza, e non sospende l'esecuzione della sentenza. Si applicano le disposizioni del primo capoverso.

Art. 21.

(Aggiornamento degli albi).

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile di ogni anno il sindaco di ciascun comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che si trovano nelle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 a iscriversi, non più tardi del mese

di luglio, nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Tribunale di assise o di Corti di assise.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti, e i termini e le modalità in esse stabiliti.

Art. 22.

(Liste generali dei giudici popolari).

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello forma la lista generale dei giudici popolari per le Corti d'assise, comunicandola immediatamente ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede i Tribunali d'assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise relativamente ai giudici popolari del Tribunale d'assise, escludendo da questa lista i giudici compresi in quella per le Corti di assise.

Art. 23.

(Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari).

Le liste generali dei giudici popolari per i Tribunali e per le Corti di assise sono formate con l'intervento del pubblico ministero e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascun Tribunale di assise o a ciascuna Corte di assise, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Art. 24.

(Imbussolamento delle schede).

Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e con l'assistenza del cancelliere, pone in un'urna portante l'indi-

cazione « giudici popolari ordinari » il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici della lista generale residenti nei comuni del circolo.

In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

In una seconda urna portante l'indicazione « giudici popolari supplenti » lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti nel comune dove ha sede il Tribunale di assise, osservate le norme del precedente comma.

Il primo presidente della Corte di appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise del distretto portanti l'indicazione « giudici popolari ordinari », il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari di Corte di assise della lista generale residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circondario si formano altrettante liste di giudici popolari supplenti quanti sono i comuni nei quali sono convocate le assise.

Le urne suggellate sono custodite rispettivamente dal primo presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

CAPO III.

COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE DI ASSISE E DELLA CORTE DI ASSISE

Art. 25.

(Giudici popolari della sessione).

Quindici giorni prima dell'inizio della sessione del Tribunale di assise, il presidente in seduta pubblica, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno

dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinché, volendo, possano assistere alle operazioni.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio è notificato a cura del presidente ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente del Tribunale di assise.

Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Art. 26.

(Formazione del collegio).

Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente del Tribunale o della Corte di assise, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine della estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio.

Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dalla seconda urna.

Nei dibattimenti, che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a cinque, i quali assistono al dibattimento e sostituiscono i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 27.

(Giudici popolari supplenti).

Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti, a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire il Tribunale di assise o la Corte di assise, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il collegio.

I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione.

Art. 28.

(Operazioni finali).

Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati e invitati a ripresentarsi nel giorno fissato per la causa successiva.

Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

Delle operazioni compiute a norma del presente articolo e dei due articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale.

Art. 29.

(Cause di dispensa dall'ufficio).

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

- a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
- b) i membri del Parlamento;
- c) i Commissari delle regioni;
- d) i componenti gli organi delle regioni,

preveduti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;

e) i prefetti delle provincie.

Art. 30.

(Giuramento).

Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente, nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente formula:

« Giuro di adempiere con imparzialità, coscienza e diligenza, nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'ufficio di giudice, che mi viene affidato, e di conservare il segreto ».

Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.

Art. 31.

(Incompatibilità, astensione e ricusazione).

Rispetto ai giudici popolari si osservano, in quanto sono applicabili, le norme sulla incompatibilità, astensione e ricusazione contenute negli articoli 61 e seguenti del codice di procedura penale.

Sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici popolari ovvero dei magistrati, che fanno parte del collegio, decide il presidente del Tribunale d'assise o della Corte di assise.

Sull'astensione e sulla ricusazione del presidente del Tribunale di assise o della Corte di assise decide il primo presidente della Corte di appello.

Art. 32.

(Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio).

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della rimanente parte del biennio.

A tale effetto il presidente del Tribunale di assise ed il presidente della Corte di assise, al

termine di ciascuna sessione, trasmettono le schede dei giudici popolari, che vi hanno preso parte, rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise ed al primo presidente della Corte di appello, i quali collocano le schede in apposite urne portanti l'indicazione; « Giudici popolari che hanno prestato servizio ».

Art. 33.

(Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi).

Le schede dei giudici popolari che, sebbene estratti, non hanno prestato servizio, sono trasmesse dal presidente del Tribunale di assise al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise, e dal presidente della Corte di assise al primo presidente della Corte di appello, i quali le ricollocano nelle rispettive urne.

Nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consta essere defunti ovvero trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 12. Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise, o al primo presidente della Corte di appello, i quali procedono alla loro eliminazione.

In ogni caso, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse e sigillate, compilandosi processo verbale delle eseguite operazioni.

Art. 34.

(Sanzione per emessa presentazione).

Il giudice popolare, che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente del Tribunale di assise o della Corte di assise al pagamento di una somma da lire cinquemila a trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 35.

(Indebita manifestazione del convincimento).

Il giudice popolare, il quale prima che sia pronunciata la sentenza manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti, che formano oggetto del procedimento, è escluso, previa contestazione, con decreto motivato del presidente, dal far parte del collegio, ed è condannato al pagamento di una somma da lire ventimila a cinquantamila a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese della eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Contro il decreto di condanna è ammessa opposizione, entro cinque giorni dalla notificazione, al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede ugualmente con decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione.

Art. 36.

(Indennità dei giudici popolari).

Ai giudici popolari spetta una indennità di lire duemila per ogni giorno nel quale esercitano le loro funzioni.

Ai giudici popolari che prestano servizio nei Tribunali di assise o nelle Corti di assise fuori della loro residenza spettano inoltre le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di grado 6° o per i consiglieri di Corte di appello.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

CAPO IV.

NORME DI PROCEDURA

Art. 37.

(Competenza del Tribunale di assise).

L'articolo 29 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al Tribunale di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575 a 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale.

Appartiene altresì al Tribunale di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Appartiene infine al Tribunale di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del Codice penale, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone ».

Art. 38.

(Rapporto fra la competenza per materia del Tribunale di assise e quella degli altri giudici di primo grado).

Quando nelle leggi di procedura penale si fa riferimento a « giudice di competenza superiore » o a « giudice superiore » il Tribunale di assise si considera giudice di competenza superiore agli altri giudici di primo grado.

Art. 39.

(Norme regolatrici del procedimento).

Per i procedimenti di competenza dei Tribunali di assise e delle Corti di assise si osservano le norme del Codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non è diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 40.

(Giudizio).

Nel giudizio di primo grado e nei relativi incidenti di esecuzione, il Tribunale di assise e il presidente di esso, il Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise, il presidente e il cancelliere del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise hanno i poteri ed esercitano le funzioni, che le leggi e i regolamenti di procedura penale attribuiscono, rispettivamente, alla Corte di assise, al presidente di essa, alla Corte di appello, al primo presidente e al cancelliere della Corte di appello.

Ugualmente, per quanto riguarda l'istruzione salvo i casi di rimessione alla sezione istruttoria o di avocazione, e il giudizio di primo grado, al procuratore generale presso la Corte di appello è sostituito il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o presso il Tribunale di assise competente.

Nei casi nei quali il Tribunale di assise o la Corte di assise può delegare il compimento di un atto processuale ad uno dei propri componenti, la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.

La sentenza è, di regola, compilata dal presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal cancelliere.

Art. 41.

(Modificazione dell'articolo 279 del codice di procedura penale).

Il primo comma dell'articolo 279 del Codice di procedura penale è modificato come segue:

«Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza del Tribunale di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente del Tribunale di assise o della Corte di assise; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale di assise o la Corte di assise. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il Tribunale, o la Corte».

Art. 42.

(Modificazione dell'articolo 369 del codice di procedura penale).

L'articolo 369 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

«Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie».

Art. 43.

(Abrogazione dell'articolo 371 del codice di procedura penale).

L'articolo 371 del Codice di procedura penale è abrogato.

Art. 44.

(Modificazione dell'articolo 374 del Codice di procedura penale).

L'articolo 374 Codice procedura penale è così modificato:

«Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti al Tribunale di assise, al Tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale».

Art. 45.

(Impugnazione contro provvedimenti del Tribunale di assise).

Le sentenze e gli altri provvedimenti del Tribunale di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal Codice e dalle leggi di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale.

Art. 46.

(Convocazione della Corte di assise).

Quando è proposto appello contro una sentenza del Tribunale di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell'articolo 208 Codice procedura penale o, se appellante è l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell'articolo 517 Codice procedura penale, li presenta al primo presidente della Corte di appello, che, sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della

Corte di assise competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti.

Art. 47.

(*Modificazione dell'articolo 543 del Codice di procedura penale*).

I numeri 2 e 3 dell'articolo 543 Codice procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 2° se è annullata la sentenza di una Corte d'assise o di una Corte di appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra Corte di assise, ad un'altra sezione della stessa Corte di appello o ad un'altra Corte di appello fra le più vicine;

« 3° se è annullata la sentenza di un Tribunale di assise, di un Tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un altro Tribunale di assise, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro Tribunale nel distretto della stessa Corte di appello, o ad un altro pretore dello stesso circondario anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza impugnata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate; ».

Art. 48.

(*Modificazione dell'articolo 26 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602*).

L'articolo 26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è così modificato:

« Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui è convocato il Tribunale di assise o la Corte di assise, il pubblico ministero, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di assise, provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio.

« Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del pubblico ministero, gli atti i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria del Tribunale o della Corte di appello del luogo in cui dev'essere tenuto il giudizio ».

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

(*Inizio del funzionamento dei Tribunali e delle Corti di assise con la nuova composizione*).

I Tribunali di assise e le Corti di assise con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro un anno dalla data della pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 50.

(*Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione*).

Se alla data di entrata in vigore della presente legge gli atti del procedimento sono stati trasmessi al procuratore generale, questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore; qualora le abbia già presentate alla sezione istruttoria, questa restituisce gli atti al giudice istruttore a mezzo del procuratore generale, che, se è necessario, rinnova la requisitoria con riferimento alla sola competenza. Se vi è stata già sentenza di rinvio al giudizio della Corte di assise o richiesta di decreto di citazione per il giudizio, la citazione è fatta davanti al giudice competente a norma della presente legge. Il decreto di citazione già emesso perde efficacia e deve essere rinnovato.

Art. 51.

(*Composizione provvisoria dei tribunali di assise e delle Corti di assise*).

Fino a quando entreranno in funzione i Tribunali di assise e le Corti di assise con la composizione preveduta dalla presente legge, il Tribunale di assise è composto di un consigliere di Corte di appello, che lo presiede, di un giudice, nominati entrambi con decreto del primo presidente della Corte di appello, e cinque giudici popolari scelti secondo le norme attualmente in vigore e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo 9 della presente legge. Esso esercita la propria giurisdizione nel circolo e nella sede assegnati dall'ordinamento vigente alla corrispondente Corte di assise.

In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo presidente della Corte di appello, assume nella attuale sua composizione le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutti i Tribunali di assise del distretto. Tuttavia i magistrati componenti la Corte di assise devono in ogni caso possedere i requisiti preveduti dall'articolo 4, lettere a) e b), della presente legge. I giudici popolari devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 9 della presente legge e le sostituzioni eventualmente necessarie sono disposte con decreto del primo presidente della Corte di appello.

Art. 52.

(Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge).

Quando per effetto della presente legge vi è mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione è fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione è fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.

Art. 53.

(Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge).

Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggette ad appello.

Se alla data di pubblicazione della presente legge contro la sentenza di Corte di assise pende ricorso per cassazione proposto dall'imputato, questi può dichiarare di voler convertire il ricorso per cassazione in appello. Qualora sia intervenuta una dichiarazione di conversione, restano convertiti in appello anche i ricorsi eventualmente proposti dalle altre parti.

L'appello è portato alla cognizione del giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

Quando per il giudizio di secondo grado è competente la stessa Corte di assise che ha pronunciato la sentenza impugnata, la competenza è attribuita ad altra Corte di assise designata dalla prima Sezione penale della Cassazione che delibera in camera di consiglio.

Nei procedimenti nei quali non è intervenuta la conversione dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia.

Art. 54.

(Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo).

La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ovvero nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente legge.

La dichiarazione può essere fatta personalmente dall'imputato o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di assise o che risulta nominato per la difesa in cassazione o che ha ricevuto espresso incarico. L'incarico è conferito nelle forme prevedute dal primo capoverso dell'articolo 134 del Codice procedura penale.

Il cancelliere della Corte di assise trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione la dichiarazione di conversione e gli atti del procedimento, qualora non siano stati già trasmessi.

La Corte di cassazione ordina la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

Del ricevimento degli atti e del relativo deposito il cancelliere del giudice di secondo grado dà avviso a tutte le parti per le quali è operativa la conversione del ricorso e ai difensori.

Nel termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di ricevimento e deposito degli atti devono essere presentati i motivi dell'appello; in mancanza valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso per cassazione.

Art. 55.

*(Variazioni del ruolo organico
della magistratura e del bilancio).*

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella pianta organica della magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione della legge stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, saranno

pure apportate al bilancio del Ministero di grazia e giustizia le variazioni necessarie.

Art. 56.

(Disposizione finale).

Dal giorno dell'entrata in vigore delle norme della presente legge cessano di avere vigore tutte le disposizioni con esse incompatibili.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.